



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 008 del 30 Marzo 2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019. -

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Trenta** del mese di **Marzo**, convocato per le ore **9:00**, nella sala sita al primo piano dell'ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria**, **pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Aloia	Sindaco	Presente
2	Antonietta Coraggio	Consigliere	Presente
3	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
4	Genny De Cesare	Consigliere	Presente
5	Rosario Liguori	Consigliere	Presente
6	Lara Giulio	Consigliere	Assente
7	Piero Matonte	Consigliere	Presente
8	Mario Fariello	Consigliere	Assente
9	Celestino Sansone	Consigliere	Presente
10	Nicola Botti	Consigliere	Presente
11	Francesca Serra	Consigliere	Assente
12	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
13	Anellina Chirico	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Adunanza Consiliare, in continuazione di seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Su richiesta del Sindaco **Antonio Aloia** il Consigliere Delegato **Celestino Sansone**, illustra la proposta deliberazione in oggetto.

Celestino Sansone: *Stante le difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) ha eliminato il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi comunali per l'anno 2019. Con la proposta di deliberazione consiliare si intende, invece, confermare per l'anno 2019 le aliquote base previste dalla legge in tema di Imposta Municipale Propria (IMU). Si propone, pertanto, la conferma delle aliquote e delle detrazioni già stabilite per l'anno 2018 che si riassumono nel prospetto allegato alla proposta, dove si conferma nella misura pari a 0,76 per cento l'aliquota ordinaria, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D e per le aree fabbricabili, così come si conferma nella misura pari a 0,40 per cento l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario e quella per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si conferma pure nella misura di € 200,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale rimane quello di recuperare gettito di imposta sulle aree fabbricabili individuate nel nuovo PUC che consentirà, inoltre, la realizzazione del processo di edificazione previsto ed il conseguente sviluppo dell'economia locale. Il gettito previsto per l'anno 2019 è pari ad €. 1.150.977,55 al netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (quota trattenuta dallo Stato). Grazie per l'attenzione.*

Prende la parola successivamente il Consigliere **Nicola Botti** Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico; dopo avere iniziato il discorso, si accorge di avere malinteso che l'argomento di discussione fosse la Tassa sui Servizi Indivisibili; quindi chiede scusa e rimanda il suo intervento al successivo punto all'ordine del giorno.

Nessun'altro chiede di intervenire sull'argomento, per cui il Sindaco rileva che si può passare alla fase della votazione, da cui risulta quanto segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 5° punto all'ordine del giorno, istruita dal Responsabile del Settore competente ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU.) per l'anno 2019, illustrata brevemente dal Consigliere Delegato alle Politiche Finanziarie Celestino Sansone;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente provvedimento contenuto nel Verbale n. 3 in data 23/03/2019 prot. n. 3235 in pari data;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. **10 (dieci)** Consiglieri, compreso il Sindaco, con voti **favorevoli** n. **7 (sette: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori, Matonte, Sansone)**, voti **contrari** n. **3 (tre: Consiglieri Botti, Miraldi, Chirico)**, nessun astenuto,

A maggioranza assoluta

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

DELIBERA DI

CONFERMARE, per l'anno **2019**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917	0,40%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ 200,00

DARE ATTO

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 050 in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati determinati, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno **2019**;
- del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

STIMARE presuntivamente in €. **1.150.977,55** il gettito complessivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno **2019**, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della trattenuta di €. **276.197,22** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione unitamente alla allegata proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre 2019**, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

ALLEGARE copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario **2019/2021**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione favorevole, con sette voti favorevoli e tre voti contrari, nessuno astenuto, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Aloia**, dal Consigliere Anziano **Antonietta Coraggio** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.-**

IL SINDACO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la quale ai commi 639 e seguenti dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU), ha previsto:

- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), nonché applicando la stessa esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, per quelli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF in data 17 febbraio 2016 (prot. n. 3946) ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) - Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari - Modalità applicative."*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 4/DF in data 14 luglio 2016 (prot. n. 35360) ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) – Art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – Art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 – Esenzione terreni agricoli – Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 – Fusione di comuni – Errata classificazione."*;

RICORDATO inoltre come la predetta Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai commi da 21 a 24 dell'art. 1, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICHIAMATA ancora la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale, al comma 1092 dell'art. 1, ha esteso il beneficio dell'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori;

EVIDENZIATO come dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Comuni: tutto il gettito derivante dalle restanti unità immobiliari oltre al gettito relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018), che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

- il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019), che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76 per cento per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore:
 - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché delle relative pertinenze;
 - degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

Aliquote:

- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sino a 0,2 punti percentuali (art. 13, comma 7), con un range di aliquota da 0,2 per cento a 0,6 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9);
- aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 380);
- modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per tutti gli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (art. 13, comma 6), con un range di aliquota da 0,46 per cento a 1,06 per cento;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 2);

Detrazioni:

- disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (art. 13, comma 10);

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 31/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917	0,40%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€ . 200,00

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, il quale ha introdotto, per il 2014 e per il 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- lo stesso art. 1, comma 677, della citata Legge, dispone che: *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."*;
- l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 29 luglio 2014 (prot. n. 23185) ad oggetto: *"Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) – D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille."*;

RITENUTO pertanto, nella determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, di dover rispettare il vincolo normativo di cui ai suddetti art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 7.B del predetto Regolamento è stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di formazione e ritenuto opportuno, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati determinati ed approvati, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2019;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 ammonta presuntivamente a €. 1.427.174,77, di cui €. 270.000,00 derivante dalle aree fabbricabili, ridotto a €. 1.150.977,55 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (€. 276.197,22);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO, infine, l'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di confermare, per l'anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917	0,40%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€. 200,00

- 3) di dare atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati determinati ed approvati, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2019;
- 4) di dare atto, inoltre, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;
- 6) di stimare presuntivamente in €. **1.150.977,55** il gettito complessivo dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della trattenuta di €. **276.197,22** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 7) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre 2019**, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 8) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario **2019/2021**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 20 marzo 2019



IL SINDACO
(Dott. Antonio Aloia)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 20 marzo 2019



Il Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 20 marzo 2019



Il Responsabile del Settore Finanziario
(Cataldo Di Santi)

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

Provincia di Salerno REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 3 in data 23 marzo 2019

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021: Parere sulla determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta dei tributi locali per l'anno 2019.

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Vallo della Lucania (SA), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO che, in data 21 marzo 2019, ha ricevuto la seguente documentazione:

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 13 marzo 2019 avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2019.";
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.";
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 15 marzo 2019 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.";
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2019.";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Approvazione tariffe per l'anno 2019.";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l'anno 2019.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 239 che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;

VISTI i vigenti Regolamenti relativi ai tributi comunali;
 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
 VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 ESAMINATA tutta la suddetta documentazione ed i relativi allegati;
 PRESO ATTO che il Comune ha proceduto alla conferma delle tariffe e delle aliquote di imposta dei tributi locali per l'anno 2019, mentre per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) le stesse risultano correttamente determinate in relazione al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 risultante dal relativo Piano Finanziario;
 VERIFICATO che il gettito stimato dei tributi locali per l'anno 2019, come riportato nella tabella che segue, è frutto delle proiezioni effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale, degli accertamenti degli esercizi precedenti e delle nuove basi imponibili a seguito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria:

Tributo	Previsione di competenza anno 2019
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	736.681,52 €
Imposta municipale propria (IMU) <i>(di cui € 270.000,00 derivante dalle aree fabbricabili)</i>	1.150.977,55 €
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	331.219,00 €
Tassa sui rifiuti (TARI)	1.675.000,00 €
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	90.000,00 €
Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari	16.000,00 €

VERIFICATO, inoltre ed in particolare:

- che il Piano Finanziario e Tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 è stato redatto tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- che il costo complessivo risultante dal suddetto Piano Finanziario e Tariffario, pari a € 1.698.731,91, è inferiore al costo standard complessivo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nell'importo di € 1.746.342,32;
- che il predetto costo standard del servizio rifiuti è stato correttamente determinato sulla base dell' "Aggiornamento per l'anno 2019 delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 14 febbraio 2019, nonché della nota di approfondimento dell'IFEL in data 14 febbraio 2019;
- che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che per i servizi indivisibili erogati dal Comune è prevista una copertura del costo complessivo per l'anno 2019, con il gettito della TASI, nella misura del 61,01 per cento;

RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile, finanziaria e fiscale ai sensi della normativa vigente e che le previsioni di entrata che scaturiscono dagli atti di cui innanzi sono congrue, coerenti e contabilmente attendibili;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018), il quale ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019), il quale ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

➤ sulle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:


- 1) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 13 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquote e soglia di esenzione per l'anno 2019."**;
- 2) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019."**;
- 3) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 15 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019."**;
- 4) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019."**;

➤ e sulle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- 1) deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Imposta municipale propria (IMU). Determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2019.”**;
- 2) deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Approvazione tariffe per l’anno 2019.”**;
- 3) deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l’installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l’anno 2019.”**

Vallo della Lucania, li 23 marzo 2019

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott. Angelo Meninno)



Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019

In considerazione delle difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) ha eliminato il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi comunali per l'anno 2019.


Con la proposta di deliberazione consiliare si intendono, invece, confermare per l'anno 2019 le aliquote base previste dalla legge in tema di Imposta Municipale Propria (IMU).

Si propone, pertanto, la conferma delle aliquote e delle detrazioni già stabilite per l'anno 2018 che si riassumono nel prospetto che segue:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria o di base	0,76%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917	0,40%
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze	€. 200,00

L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale rimane quello di recuperare gettito di imposta sulle aree fabbricabili individuate nel nuovo PUC che consentirà, inoltre, la realizzazione del processo di edificazione previsto ed il conseguente sviluppo dell'economia locale.

Il gettito previsto per l'anno 2019 è pari ad **€. 1.150.977,55** al netto della trattenuta di **€. 276.197,22** a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (quota trattenuta dallo Stato).



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL SINDACO
Antonio Aloia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Antonietta Coraggio

Antonietta Coraggio

IL SEGRETARIO
dott. Claudio Fierro



Claudio Fierro

CC 008 / 2019: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente

(TRIBUTI)

f.to G. DI LORENZO

CC 008 / 2019: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to C. DI SANTI

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la precedente deliberazione n. 008 del 30 / 03 / 2019:

è stata affissa all'Albo Pretorio il 26/4/2019 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[] diventerà // ~~è divenuta~~ esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 26/04/2019

IL
SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)



Claudio Fierro

Certifico che il presente atto è **copia conforme all'originale** della deliberazione di C.C. n. 008 del 30 / 03 / 2019 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)